

AS1198 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA SU STRISCE BLU IN AREE COMUNALI TRAMITE SMARTPHONE

Roma, 18 giugno 2015

Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.
Trentino Mobilità S.p.A.
Azienda Multiservizi Rovereto
Associazione Nazionale Comuni Italiani

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in relazione alle modalità di affidamento del servizio di pagamento della sosta mediante *smartphone* a un unico operatore.

Preliminarmente si osserva che - rispetto al servizio pubblico della sosta a pagamento sulle strisce blu, volto a realizzare il fine sociale di una programmazione razionale e organica dei parcheggi in grado di tener conto anche delle esigenze ambientali della comunità locale - il servizio di pagamento tramite *smartphone* appare presentare le caratteristiche di un servizio commerciale a valore aggiunto, diverso e ancillare rispetto al servizio principale.

In generale, non paiono esservi particolari problematiche tecniche connesse alla gestione simultanea di più sistemi informatici di gestione mobile della sosta e alla possibilità di contestuale verifica del pagamento della sosta da parte dell'utenza per ciascun sistema adottato dagli operatori.

A titolo meramente esemplificativo, si citano i casi dei comuni di Milano, Palermo, Bologna e Roma, ove è già stato adottato un regime idoneo a favorire la concorrenza "nel" mercato per questi servizi. D'altra parte, eventuali maggiori oneri economici relativi alla gestione integrata dei *software* per la raccolta ed elaborazione dei dati, così come quelli concernenti l'adeguamento della segnaletica e dei dispositivi utilizzati dagli ausiliari della sosta, potrebbero essere traslati in capo agli operatori che intendono accedere al mercato, al momento dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Per tali ragioni, non appare sussistere il principale presupposto per l'affidamento di un diritto di esclusiva a favore di un solo fornitore, ovvero la necessaria attribuzione di un onere di servizio derivante da una situazione di "fallimento del mercato", in grado di ledere la tutela dell'interesse generale sottesa all'erogazione del servizio. Pertanto, il regime di concorrenza "nel" mercato - ovvero la contestuale offerta del servizio da parte di una pluralità di operatori - appare quello più idoneo a garantire un corretto confronto competitivo tra operatori.

Sul punto, si rileva quanto osservato in altre occasioni dall'Autorità: *"la concorrenza per il mercato costituisce un valido strumento di individuazione dei gestori del servizio e di apertura alla concorrenza solo nei settori in cui specifiche caratteristiche oggettive dell'attività, tecniche ed economiche, impongono e giustificano una limitazione del numero dei soggetti destinati ad operare. Viceversa, nei casi in cui tali limitazioni non siano giustificate, i servizi dovrebbero essere svolti in regime di concorrenza nel mercato, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Trattato CE"* in quanto *"secondo l'impostazione dell'articolo 86.2 del Trattato CE, la concorrenza tra tutti i possibili operatori (cosiddetta concorrenza nel mercato) costituisce la regola e i regimi che prevedono diritti speciali ed esclusivi in capo ad un numero ristretto di operatori o ad un'unica impresa rappresentano l'eccezione"*¹.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità auspica che i soggetti incaricati del servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento nelle aree comunali introducano un regime di tipo autorizzatorio nel settore dei servizi di pagamento della sosta tramite *smartphone*, al fine di favorire la concorrenza "nel" mercato tra gli operatori del settore.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Cfr. AS222, *Disciplina dei servizi pubblici locali*, 8 novembre 2001, Boll. n. 43/2001; AS385, *Regione Lazio; istituzione dell'Azienda Regionale ARES 118*, 4 aprile 2007, Boll. n. 12/2007.]